

“L'applicazione delle imposte dirette nell'ambito dei servizi, degli strumenti e dei prodotti digitali: tassazione delle plusvalenze sulle criptovalute, sulla cessione degli NFT e sulla vendita di servizi tramite piattaforme digitali e app”

Dott. Dario Polini

Dottore Commercialista ODCEC Brescia e Componente della Commissione di Diritto e Fiscalità Internazionale

Con la [“Legge di Bilancio 2023”](#) (art. 1, commi 126-147 della Legge 207/2022) viene prevista, per la prima volta nel nostro ordinamento, una disciplina fiscale delle criptovalute (o “valute virtuali”, “cripto-attività” eccetera), ossia quelle rappresentazioni digitali di valore e di diritti la cui diffusione è andata di pari passo con una nuova tecnologia cosiddetta di “registro distribuito” di informazioni digitali (“*Distributed Ledgers Technology*”), la cui principale applicazione è rappresentata dalla blockchain.

Cosa sono le criptovalute?

Una criptovaluta non è altro che del denaro virtuale o digitale che assume la forma di token o “monete”. Mentre alcune criptovalute sono entrate a far parte del mondo fisico sotto forma di carte di credito, la stragrande maggioranza rimane confinata nel mondo digitale, quindi è del tutto intangibile.

Quale tecnologia utilizzano?

La **blockchain** (letteralmente "catena di blocchi") è una struttura di dati condivisa e "immutabile". È definita come un registro digitale le cui voci sono raggruppate in "blocchi", concatenati in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall'uso della crittografia. Sebbene la sua dimensione sia destinata a crescere nel tempo, è immutabile in quanto, di norma, il suo contenuto una volta scritto non è più né modificabile né eliminabile, a meno di non invalidare l'intera struttura.



Vantaggi:

- Privacy e protezione di dati (anonimato)
- Commissioni basse o commissioni nulle (no terze parti)
- Protezione dall'inflazione (nel caso dei Bitcoin numero massimo 21 milioni)
- Velocità e accessibilità
- Assenza di un'autorità di controllo

Svantaggi:

- Forte volatilità valore (mancanza legame al valore dell'oro)
- Possibile uso illecito
- Bancarotta piattaforme
- Nessuna tutela di rimborso in caso di truffe

La situazione precedente all'approvazione della legge di bilancio 2023

Fino ad ora in Italia non c'era una legge specifica che normasse il regime fiscale da applicare alle criptovalute. L'Agenzia delle Entrate, in autonomia, aveva deciso di applicare lo stesso regime valido per le valute estere, ma secondo molti le criptovalute non dovevano essere equiparate alle valute estere.

A dire il vero Bitcoin in due casi è considerabile valuta estera, dato che è valuta a corso legale in El Salvador ed in Repubblica Centrafricana, ma questo vale solo per Bitcoin e per nessuna altcoin.

Inoltre, le stablecoin basate su valute fiat sono assimilabili quasi in tutto valute estere, con quelle basiche

Lo stablecoin è una valuta digitale ancorata a un'attività di riserva stabile come il dollaro statunitense o l'oro. Gli stablecoin sono progettati per ridurre la volatilità rispetto alle criptovalute non ancorate come i bitcoin. L'USD Coin (USDC), ancorato al dollaro USA

La tassazione introdotta con la legge di bilancio 2023

la tassazione introdotta stabilisce che se si ottengono dei guadagni vendendo le criptovalute, quei guadagni d'ora in poi andranno tassati al 26%.

Anche le norme che si applicavano in precedenza, ovvero quelle in merito alla tassazione delle plusvalenze derivanti da vendita di valuta estera, avevano un'aliquota al 26%, ma con una differenza.

In precedenza esisteva anche un'esenzione di fatto per tutti coloro che nel corso dell'anno solare non avessero mai superato per più di sette giorni lavorativi consecutivi la soglia di detenzione di 51.645,68€ .

Sopra questa soglia scattava il riconoscimento dell'attività speculativa, i cui profitti vengono tassati al 26%, mentre sotto quella soglia non veniva applicata alcuna imposta.

La nuova legge praticamente elimina questa esenzione, introducendone però un'altra.

Infatti, la nuova imposta sostitutiva sulle crypto-attività al 26% scatta **solo nel momento in cui si maturano plusvalenze di importo superiore ai 2.000,00 euro.**

Quindi non si pagano tasse se non si incassano plusvalenze, e non si pagano nemmeno qualora le plusvalenze eventualmente incassate siano inferiori a 2.000€. Si paga il 26% solo con plusvalenze di importi superiori, e la soglia dei 51.645,68€ alle crypto-attività non si applica più.

ART. 67 TUIR

A partire dall'anno d'imposta **2023**, il Legislatore ha introdotto una nuova lettera *c-sexies* all'art. 67 TUIR, relativa alla **Tassazione** delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle **Criptovalute** (o criptoattività), con il seguente testo:

*c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, **non inferiori complessivamente a 2.000 euro** nel periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.*

Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante

la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

Dalla norma appare evidente che il concetto di *criptoattività* include sia le valute virtuali, quali Bitcoin, Ethereum, Stablecoin e così via, sia tutte le altre rappresentazioni digitali che utilizzano la tecnologia blockchain.

Ma superata la soglia dei 2.000€ suddetta, **quali sono le fattispecie imponibili?**

Saranno soggette ad imposta tutte le plusvalenze o i proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso, intesa come **conversione della criptoattività in valuta avente corso legale**.

COME DETERMINARE LE PLUSVALENZE

Le plusvalenze devono essere determinate come la differenza tra:

- il **corrispettivo percepito** o il valore normale delle cripto-attività permutate e
- il **costo** o il valore di acquisto, con la precisazione che:
 - in caso di successione conta il valore definito o dichiarato in dichiarazione di successione,
 - in caso di donazione conta il costo sostenuto dal donante.





L'imposta che tali plusvalenze sconteranno sarà **pari al 26%**, con la **possibilità di esercitare l'opzione di cui all'articolo 6 (regime del risparmio amministrato) e dell'articolo 7 (regime del risparmio gestito)** presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati.

Nb Per la compilazione del quadro RW in dichiarazione dei redditi sia per quanto riguarda l'esercizio fiscale **2022** (dove ancora si applica la vecchia normativa) che per l'esercizio **2023** attendiamo le istruzioni da parte dell'Agenzia Entrate.

E' stato però chiarito con un interpello che il quadro RW non è da compilare se il wallet è posseduto da un società italiana, aspettiamo però gli sviluppi normativi.

La remunerazione per attività di *staking* - cioè la "validazione diffusa" dei processi blockchain - non rientra nel monitoraggio fiscale, e pertanto non deve essere dichiarata come reddito estero nel Quadro RW, se il conto online di appoggio (wallet) è detenuto presso una piattaforma gestita da una società italiana. L'agenzia delle Entrate torna a breve distanza di tempo sulla fiscalità delle attività crypto con l'interpello 956-448/2022, rompendo per la prima volta il dogma della assimilazione dei proventi da blockchain a quelli esteri.

Fonte: [sole24ore](https://www.sole24ore.com)

-  Risparmio gestito e amministrato sono la stessa cosa? No, sono due regimi diversi
-  Che cos'è il regime amministrato? Nel regime amministrato si delegano gli adempimenti fiscali al proprio intermediario finanziario, ma si resta in controllo della decisione sui propri investimenti
-  Che cos'è il regime gestito? Nel regime gestito il cliente delega all'intermediario la decisione sulla strategia d'investimento così come gli adempimenti fiscali relativi ai suoi investimenti
-  Meglio regime gestito o amministrato? Dipende da molti fattori, come ad esempio gli obiettivi e le performance dei vostri investimenti

Fonte: <https://blog.moneyfarm.com/it/investire/risparmio-gestito-e-amministrato-differenza/>

RIVALUTAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO

La **legge 197/2022**, al comma 133 prevede dal **2023** una **Tassazione** sulle **Criptovalute** che può anche (ed a certe condizioni) ridursi rispetto all'imposta sostitutiva del 26%.

La nuova disciplina legislativa norma la cd. **rideterminazione del valore delle criptoattività**, cioè la possibilità di rivalutare il valore di acquisto al 1° gennaio 2023 di un importo pari al valore che la cripto aveva a quella data, versando un'imposta sostitutiva del 14% per ciascuna criptoattività detenuta.

L'imposta deve essere versata entro il 30 giugno 2023, in un'unica soluzione o in 3 rate, e l'importo rideterminato non è valido ai fini della quantificazione di eventuali minusvalenze.

Attenzione: la **rideterminazione del valore** è facoltativa, e prevede i seguenti limiti:

- non è possibile effettuare una rivalutazione parziale in quanto questa deve riguardare l'intera quantità delle criptoattività detenuta all'1/1/2023;
- il valore a cui fare riferimento è il *valore normale* all'1/1/2023, senza possibilità di utilizzo di un valore diverso.

TASSAZIONE CRIPTOVALUTE 2023: COME COMPORTARSI IN CASO DI MANCATA DICHIARAZIONE NEGLI ANNI PRECEDENTI?

La trattazione dell'argomento inerente la **Tassazione** sulle **Criptovalute** nel **2023** non può che concludersi definendo la condotta che i contribuenti devono avere nel caso in cui non abbiamo adempiuto ad alcun obbligo dichiarativo e/o impositivo riguardo le valute virtuali possedute negli anni precedenti.

Ai sensi della nuova legge di bilancio 2023, tali contribuenti hanno la possibilità di "rimediare" nel modo seguente:

- in termini di solo monitoraggio fiscale, potranno sanare l'inadempimento di ogni anno versando lo 0,5% del valore delle attività non dichiarate a titolo di sanzione;
- per coloro che, invece, hanno realizzato redditi fiscalmente rilevanti, alla sanzione dello 0,5% si aggiunge quella del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo.

Legge di Bilancio 2023: gli NFT

La relazione illustrativa di accompagnamento alla legge di bilancio specifica che:

- Assume rilevanza fiscale la conversione di una criptovaluta in euro o in valuta estera. Di conseguenza, qualora da tale operazione dovesse emergere una plusvalenza quest'ultima sarebbe soggetta a tassazione;
- Non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta effettuata tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni. In altre parole, eventuali plusvalenze emerse da scambi tra criptovalute non producono reddito;
- E' rilevante l'utilizzo di una cripto-attività per l'acquisto di un bene o un servizio o di un'altra tipologia di cripto-attività (ad esempio utilizzo di una criptovaluta per acquistare un non fungibile token).

Con quest'ultima osservazione viene di fatto equiparato lo scambio criptovalute – NFT al classico cash out derivante dallo scambio criptovalute – euro.


Come mai questo particolare trattamento per quanto riguarda le transazioni che vedono coinvolti gli NFT? Ricordiamo che questi ultimi sono token non fungibili che incorporano un determinato diritto. Ma che tipo di diritto?

NFT: cosa sono?

Prendiamo ad esempio il mondo dell'arte, settore in cui gli NFT hanno visto il maggior numero di casi d'uso. Cosa sto effettivamente comprando quando procedo all'acquisto di un NFT? In dottrina abbiamo trovato diverse interpretazioni:

- alcuni autori affermano che l'acquirente del bene non fungibile non stia acquistando l'opera d'arte bensì solo la possibilità di dimostrare un diritto su tale opera;
- per parte della dottrina le transazioni con NFT hanno come oggetto il trasferimento vero e proprio della proprietà di un bene, come se fosse fisico. Ad esempio, una proprietà immobiliare nel metaverso.
- secondo altri, gli NFT non sono il bene su cui attribuiscono un diritto, ma assicurano all'acquirente l'accesso a tale bene, consentendogli di essere univocamente individuato come colui che ha diritto alla prestazione. Pertanto, potrebbero qualificarsi come un titolo di credito

Come è facilmente intuibile sarebbe opportuno classificare la natura dei token non fungibili a seconda della loro natura intrinseca. Essa deriva dal diritto che il token incorpora, per cui appare perlomeno semplicistico fare di tutt'erba un fascio e considerare fiscalmente rilevanti qualsiasi transazione avente oggetto token non fungibili.



Fonte: <https://www.wired.it/economia/finanza/2021/03/20/nft-arte-collezione-blockchain/>

Come vengono trattati gli NFT nella nuova legge di bilancio 2023?

Da notare che le cosiddette crypto-attività non sono solamente le criptovalute, chiamate invece valute virtuali come rivela il nome del registro OAM.

In questa nuova definizione rientrano anche gli NFT, ovvero praticamente tutti gli asset, i beni immateriali o di applicazione basati su tecnologie a registro distribuito.

Se questo significa che anche le eventuali plusvalenze derivanti da vendita NFT verranno tassate al 26%, se superiori a 2.000€, dall'altro lato però sembra significare che anche gli NFT vanno dichiarati nel quadro RW.

Questo complica molto le cose, perché queste nuove norme differiscono da quelle ad esempio utilizzate per le opere d'arte tradizionali. Quindi un NFT di un'opera d'arte viene trattato in modo diverso rispetto all'opera d'arte stessa.

Inoltre, è estremamente difficile stabilire il valore di mercato di un NFT qualora non lo si venda, rendendo incerta la corretta dichiarazione di possesso sul quadro RW.

L'imposta di bollo

La misura più contestata però è l'introduzione di un'imposta di bollo.

Le nuove norme infatti introducono anche l'applicazione di un'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività e che comportano eventuali obblighi di comunicazione del soggetto gestore.

L'aliquota è stata determinata nel 2 per mille all'anno del valore delle cripto-attività.

Tale imposta di bollo può essere applicata solo a chi detiene criptovalute su wallet custodial italiani, mentre per chi le detiene su wallet custodial non italiani, o su wallet non-custodial, si applica semplicemente una **tassa aggiuntiva dello 0,2% all'anno** che spetta al possessore dichiarare.

Pur essendo un'aliquota decisamente bassa, si tratta a tutti gli effetti di una tassa di possesso non esistente prima, ed indipendente dal fatto che le criptovalute vengano vendute o meno.

Ovvero per poter pagare in euro questa imposta di bollo i possessori italiani di criptovalute potrebbero essere costretti a doverle venderle.

Le contestazioni

Va detto che la nuova legge non è piaciuta molto, qualcuno ha addirittura ipotizzato che la nuova normativa con evidenti obbiettivi sia anti evasivi ma anche di prelievo fiscale possa creare un grosso freno all'utilizzo delle criptovalute e all'acquisto di NFT a grosso svantaggio di chi utilizza questi canali per operare in Italia (esempio settore vendite online).

Infatti, eliminare **la soglia dei 51.645,68€** che garantiva a tutti i piccoli possessori di non doversi preoccupare di dover pagare tasse sulle eventuali plusvalenze farà sicuramente emergere molti possessori di criptovalute ma scoreggerà anche nel fare nuovi investimenti;

Anche introducendo una nuova soglia di esenzione molto bassa, dato che 2.000€ in un anno di plusvalenze nel settore crypto le può fare chiunque non è sicuramente uno stimolo.

Inoltre, questa normativa deve essere applicata anche agli NFT e sappiamo appunto quanto può essere difficoltoso stabilirne un valore.

Non è chiaro se la modifica dell'art. 67 Tuir stabilisce la retroattività della norma e quindi se conviene aderire alla sanatoria e far emergere le plusvalenze ante 2023.

Infine, introduce una nuova tassa sul possesso, per quanto piccola, che non ha alcun senso se riferita a delle valute. Prima compilando solamente il quadro RW ai fini del monitoraggio non si era soggetti ad IVAFE.

Si spera che in futuro questa normativa possa essere migliorata.